



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

LUGLIO - AGOSTO 2015



FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni	17
PARTE SECONDA – TABELLE	22
Prima Sezione - Relazioni annunciate	22
Seconda Sezione - Nuove relazioni	42

Nota introduttiva

Con il presente *Focus*, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* intende dar conto delle relazioni annunciate nel **bimestre luglio-agosto 2015** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel bimestre **luglio-agosto 2015** si segnala:

1. **Doc. LV, n. 3. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione *sull'attuazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo riferita* all'anno 2014, trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*”. Il comma 4 dell'articolo 12 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali; la relazione deve indicare, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione deve riferire in maniera dettagliata in merito ai progetti finanziati e il loro esito nonché a quelli in corso di svolgimento, ai criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e alle imprese e alle organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione devono essere altresì riportate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 12 dispone infine che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)¹, di cui all'articolo 15 della stessa legge n.

¹ Il CICS ha approvato la relazione con propria delibera n. 3/2015 dell'11 giugno 2015.

125², venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri è chiamato ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno³. In base all'articolo 13 le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente⁴.

La relazione sull'attività 2014 analizza in primo luogo l'aiuto pubblico nazionale allo sviluppo nel suo complesso. La relazione illustra quindi l'attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale⁵, soffermandosi tra l'altro, sulle attività legate alla Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea (UE). Specifici paragrafi riguardano la i canali d'intervento tramite cui si realizza l'attività di cooperazione, gli strumenti finanziari e le risorse disponibili, nonché le azioni finalizzate a dare visibilità alla cooperazione italiana ed a sensibilizzare l'opinione pubblica.

La relazione descrive l'attività di cooperazione allo sviluppo con riferimento alle diverse aree geografiche di intervento (Africa subsahariana, area del Mediterraneo, Medio Oriente e

² Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) ha il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo, 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il CICS ha approvato il regolamento interno con propria delibera n. 1/2015 dell'11 giugno 2015.

³ Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che il Consiglio dei ministri approvi il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 125.

Il Documento triennale, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

⁴ La relazione sull'attività 2014 è stata presentata alla Senato allegata allo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2015-2017 (Atto n. 187). L'Atto n. 187, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stato deferito alla 3^a Commissione permanente.

⁵ Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha sostituito il numero 1), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero degli affari esteri ha pertanto assunto la denominazione di "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" a decorrere dal 29 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, della stessa legge n. 125 del 2014.

Balcani, Asia meridionale, Sud Est asiatico, Paesi andini, America centrale e Caraibica), mentre singoli capitoli sono dedicati alla partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali, nonché all'attività di cooperazione svolta dalle altre amministrazioni pubbliche (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Istituto nazionale di statistica, Provincia autonoma di Bolzano, Regioni Basilicata, Lazio, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto).

Per completezza, si ricorda che la legge n. 125, oltre all'obbligo informativo di cui si è dato conto, introdotto dall'articolo 12, comma 4, dispone all'articolo 14, comma 2⁶, che al Rendiconto generale dello Stato, da presentarsi alle Camere entro il mese di giugno di ogni anno, sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Dicasteri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel già richiamato Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo. Si ricorda inoltre che già la legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplinava la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo fino alla riforma attuata con la legge n. 125, e che è stata abrogata da quest'ultima⁷, prevede all'articolo 2, comma 2, che allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri sia allegata annualmente una relazione previsionale e programmatica del

⁶ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 125 prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo siano indicati in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ossia allo stato di previsione per il 2016). Considerato che detto allegato non potrà che contenere gli stanziamenti per gli anni 2016-2018, la prima relazione in ottemperanza del comma 2 dell'articolo 14, che deve contenere i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, potrà essere allegata al rendiconto generale dello Stato per il 2016, atteso entro il 30 giugno 2017.

⁷ L'articolo 31, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha previsto che la legge 26 febbraio 1987, n. 49, sia abrogata dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 125 da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia entro il 25 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta del regolamento con cui viene adottato lo statuto disciplinante le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dal medesimo articolo 17, comma 1. Detto regolamento è stato adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, entrato in vigore il 31 luglio 2015. La legge n. 49 è pertanto abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2016.

Ministro contenente, fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori di attuazione della cooperazione allo sviluppo e l'indicazione degli strumenti di intervento e che tale relazione sia discussa dal Parlamento insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della medesima legge n. 49. Quest'ultima, all'articolo 4, comma 2-*bis*, prevede inoltre la trasmissione annuale alle Camere di una relazione, da predisporre da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, che dia conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani.

La legge n. 125, nel ridefinire l'architettura dell'intero sistema di cooperazione ha quindi sostanzialmente confermato, pur diversamente articolati, gli obblighi informativi in materia di cooperazione già previsti dalla disciplina preesistente.

2. **Doc. CCXXX, n. 1. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione, trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in ordine all'*attuazione delle disposizioni di salvaguardia dei requisiti di accesso alla pensione previgenti all'entrata in vigore della riforma pensionistica ex articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011* (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate. La relazione, predisposta sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, ottempera a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, recante “Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico”. Si ricorda che la legge n. 147 è intervenuta sulla questione dei cosiddetti esodati, in particolare prevedendo all'articolo 2, commi 1 e 2, l'applicazione a categorie di lavoratori ulteriori rispetto ai contingenti già individuati da precedenti interventi normativi, dei requisiti di accesso alla pensione e del regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 (c.d. sesta salvaguardia). L'articolo 2 determina inoltre la dotazione numerica – pari complessivamente a 32.100 unità - del nuovo contingente, articolata per singole categorie di beneficiari (commi 1 e 6). Il comma 4 dell'articolo 2

stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dalle categorie di lavoratori individuate dai commi 1 e 2 i quali intendano avvalersi dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro⁸. Il comma 5 dell'articolo 2 dispone quindi che, sulla base dei dati del suddetto monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

La relazione illustra le motivazioni che hanno portato all'introduzione *ex post* di disposizioni di salvaguardia per talune tipologie di lavoratori in situazione di necessità e riferisce che la misura di salvaguardia, consistente nell'applicazione dei requisiti vigenti al 31 dicembre 2011, ancorché maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (data dell'entrata in vigore della riforma delle pensioni) è stata finora riservata a ben tipizzate categorie di lavoratori, variamente delimitate nei diversi provvedimenti normativi. Si descrivono quindi, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie e gli esiti delle sei operazioni di salvaguardia finora previste.

Per quanto concerne l'attuale stato di attuazione delle operazioni di salvaguardia (certificazioni accolte, certificazioni inviate, pensioni liquidate, ecc.) si rinvia all'allegato “Report salvaguardie — situazione al 13 luglio 2015” pubblicato dall'INPS.

I dati relativi agli oneri sostenuti per l'attuazione delle salvaguardie sono contenuti invece nell'allegata tabella denominata “Prospetto riepilogativo oneri salvaguardie”, frutto anch'esso del monitoraggio effettuato dall'INPS e trasmessa dall'Istituto in data 21 luglio 2015.

Nel prospetto, oltre che lo stanziamento previsto legislativamente salvaguardia per salvaguardia e i connessi oneri finanziari sostenuti, sono indicati anche gli importi derivanti dalle future certificazioni, nonché la differenza, anno per anno, tra la copertura finanziaria prevista e il totale degli oneri, sostenuti e ancora da sostenere.

⁸ L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dall'articolo 2.

3. **Doc. CCXXVIII, n. 1. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione, trasmessa dal Ministro della giustizia, con dati aggiornati al 31 maggio 2015, sullo *stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato*, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. Il Capo II (artt. 3-8) della legge n. 67 disciplina, anche nel processo penale ordinario, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, prevedendo all'articolo 7, comma 2, che il Ministro della giustizia, entro il 31 maggio di ciascun anno, riferisca alle Commissioni parlamentari in merito all'attuazione del nuovo istituto.

Nel documento trasmesso alle Camere si evidenziano le finalità e gli effetti conseguiti con il procedimento speciale di estinzione del reato introdotto nel sistema processuale. Inoltre, ai fini di una riflessione valutativa sugli effetti del nuovo istituto sul sistema di esecuzione penale e sulle prospettive di sviluppo dell'istituto medesimo, la relazione illustra l'andamento statistico della messa alla prova nel primo anno di applicazione della legge.

La relazione offre inoltre spunti di riflessione derivanti dall'analisi delle caratteristiche degli imputati messi alla prova, con riferimento al titolo del reato; alla condizione lavorativa; al tipo di lavoro di pubblica utilità svolto dai soggetti che hanno eseguito la prova nel periodo considerato.

Sul piano dell'azione amministrativa di impulso per l'applicazione della messa alla prova, nel documento si sottolineano i risultati positivi conseguiti in termini di incremento del numero degli enti convenzionati per il lavoro di pubblica utilità, al cui svolgimento è subordinata la prova dell'imputato, e di impulso dei rapporti con il volontariato.

La relazione individua invece le criticità evidenziate nella prima fase di applicazione della messa alla prova nel ruolo affidato agli uffici di esecuzione penale esterna, anche con riferimento al meccanismo adottato dalla legge n. 69 per l'avvio del procedimento.

4. **Doc. CCXXIX, n. 1. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione sui *dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato*, trasmessa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in adempimento dell'articolo 1, comma 5-*quater* del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. L'articolo 1, al comma 5, ha previsto che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)⁹ non possa essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122¹⁰. Tale previsione si iscrive in un più ampio quadro di interventi del legislatore volto a restringere sempre più i margini di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, al fine di centrare gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. Il comma 5-*bis* dispone che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettano, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato. Il comma 5-*quater*, ai sensi del quale è stata trasmessa la relazione di cui si dà conto, dispone che entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenti alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-*bis*¹¹.

Il documento su cui si richiama l'attenzione contiene una nota metodologica volta a precisare che il Dipartimento della funzione pubblica ha preso a riferimento i dati contenuti nel Conto annuale 2014 pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base delle

⁹ Sono escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,

¹⁰ Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹¹ Nella relazione (pag. 38) si precisa che la previsione di cui al comma 5-*bis* circoscrive l'esame dei dati sulla spesa ad un perimetro identificabile nei soli incarichi e contratti a tempo determinato, derivando pertanto l'esclusione dalla rilevazione delle forme del lavoro socialmente utile, dei contratti di somministrazione di lavoro, delle prestazioni di lavoro accessorio e dei contratti di formazione e lavoro.

informazioni immesse dalle amministrazioni pubbliche sul SICO (sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche).

La relazione fornisce, con riferimento all'annualità 2013¹², i risultati della rielaborazione delle informazioni contenute nelle tabelle allegate in Appendice.

Le tabelle riportano i dati aggregando le amministrazioni nel comparto del Servizio sanitario nazionale, nel comparto Università, nel comparto Regioni e autonomie locali (comprese Regioni a statuto speciale e province autonome) e infine in un blocco residuale che abbraccia gli altri comparti (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, enti pubblici di ricerca, enti pubblici non economici, enti *ex* articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

La relazione trasmessa ricorda conclusivamente che la previsione di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2013 prevede un obbligo di trasmissione di dati che formano oggetto anche di altre rilevazioni previste da disposizioni di legge, con le quali si opera un raffronto¹³. Sotto questo profilo si richiama in primo luogo il monitoraggio del lavoro flessibile previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tema di rilevazioni su incarichi si ricorda infine l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, istituita dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso il Dipartimento della funzione pubblica con il fine di monitorare e controllare la spesa pubblica destinata agli incarichi e ora disciplinata dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Atto n. 584. PRIMA RELAZIONE. Il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso la *prima relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)*, con dati riferiti all'anno 2013, corredati dal bilancio di previsione

¹² La relazione (pag. 7) precisa che “Al fine di offrire una rappresentazione più significativa dell'andamento tendenziale dei fenomeni si offre un orizzonte temporale più ampio che copre dall'anno 2011 all'anno 2013, oggetto della previsione normativa. Ciò consentirà di commentare i dati secondo una prospettiva diacronica che consente di coglierne i trend nonché di apprezzare l'impatto della normativa finanziaria restrittiva succedutasi nel tempo”.

¹³ In ordine all'opportunità di addivenire ad una semplificazione degli attuali oneri informativi in modo tale da richiedere alle PP.AA. adempimenti integrati e unitari, stante la proliferazione di rilevazioni e monitoraggi su ambiti oggettivi astrattamente sovrapponibili (quale è il caso della rilevazione del conto annuale della RGS, del monitoraggio del lavoro flessibile e dell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni, istituita dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) che può determinare, oltre agli aggravii gestionali connessi con gli oneri informativi a carico delle PP.AA., la discordanza dei dati come conseguenza della confluenza degli stessi su basi informative eterogenee e non integrate, Cfr. Nota metodologica, pag. 5.

consuntivo e dal conto consuntivo per il medesimo anno, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”. La disposizione citata prevede che ciascun Ministero debba presentare al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta da ciascun ente pubblico non economico sul quale quel dicastero esercita la propria vigilanza, con allegati il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico¹⁴.

L'Agenzia è stata istituita quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), soppresso dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011.

La relazione presentata, ricostruito il quadro ordinamentale in cui si colloca l'ICE-Agenzia, ne illustra l'operato nel primo anno di effettiva operatività.

La relazione, richiamati gli obiettivi strategici a carattere pluriennale dell'Agenzia¹⁵, descrive le iniziative realizzate ed i risultati conseguiti nell'anno di riferimento: in proposito, evidenziato che l'Agenzia ha intensificato la collaborazione con le categorie produttive, accrescendo il sostegno ai settori innovativi e, nel contempo, verso i mercati emergenti, si indicano gli ambiti merceologici sui quali, in linea con le indicazioni programmatiche, si

¹⁴ La disposizione di cui all'articolo 30 reca un obbligo di carattere generico, ossia non concernente un determinato ente pubblico e solo quello, che trova quindi applicazione, a carico del Ministero cui è attribuita la vigilanza, anche con riferimento agli enti di nuova istituzione, una volta costituitisi, se ad essi è conferita la natura di ente pubblico non economico.

¹⁵ Gli obiettivi indicati sono i seguenti: contribuire al raggiungimento del piano nazionale per l'export, promuovendo la qualità dei servizi specializzati di promozione, informazione, formazione e assistenza alle imprese esportatrici e favorendo l'attrazione degli investimenti esteri; accrescere la capacità di innovazione e la competitività per l'ampliamento della clientela, promuovendo una cultura di comunicazione globale e l'integrazione di sistema con gli altri soggetti preposti all'internazionalizzazione; assicurare l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa, attraverso lo sviluppo di sistemi e procedure operative per la migliore fruizione dei servizi da parte degli stakeholders interni ed esterni.

sono concentrate, nel complesso, le iniziative realizzate nel 2013¹⁶; relativamente alle aree geoeconomiche, lo sforzo prevalente è stato diretto verso i mercati dell'Estremo Oriente (Pacifico e altri Paesi asiatici), seguiti dai mercati “maturi” del Nord America e dall'Unione europea. Si ricorda inoltre l'avvio nell'ultimo periodo dell'anno, della prima annualità del Piano Export per le regioni della Convergenza (di durata triennale), finalizzato a supportare l'internazionalizzazione delle imprese delle 4 regioni meridionali della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

La relazione presentata fornisce i dati relativi agli stanziamenti pubblici per l'ICE, con l'ammontare delle risorse complessive e analizza la spesa per l'attività promozionale, volta al sostegno e all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Si forniscono altresì i dati inerenti l'attività istituzionale (funzionamento e spese obbligatorie) dell'ICE-Agenzia e si riportano i dati sull'organizzazione degli uffici, la consistenza del personale e la dotazione organica.

6. Doc. CXLI, n. 3. Si tratta della relazione, trasmessa dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha trasmesso la relazione sullo *stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità medesima* (con dati aggiornati al 31 marzo 2015, *Doc. CXLI, n. 3*)¹⁷, nell'ambito della quale si è dato attuazione, **per la prima volta**, a quanto prescritto dal comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Il citato comma 3-bis ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152 per la gestione del servizio idrico integrato: si tratta di prescrizioni a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito

¹⁶ Si tratta degli ambiti merceologici dei sistemi moda-persona-tempo libero e meccanica elettronica, seguiti da agroalimentare, chimica-ambiente e abitare.

¹⁷ Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha trasmesso la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, aggiornata al 31 marzo 2015 (*Doc. CXLI, n. 3*), ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio¹⁸.

Alla luce di quanto previsto dal comma 3-*bis* sopra richiamato, il Capitolo 4 del *Doc. CXLI, n. 3* (Stato dei servizi idrici), fornisce una rappresentazione dello stato di riordino dell'assetto locale del settore idrico, illustrando i primi esiti del monitoraggio condotto dall'Autorità. Tale monitoraggio ha ad oggetto la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), la tempestività della costituzione dei relativi enti di governo, l'osservanza dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali, il rispetto della previsione di affidare le infrastrutture in concessione d'uso gratuito da parte dei medesimi, nonché l'individuazione degli enti di governo che non hanno ancora perfezionato l'*iter* di affidamento del servizio idrico integrato¹⁹.

¹⁸ Il decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, n. 133, delinea l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato all'articolo 147.

¹⁹ Si veda la *Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta*, *Doc. CXLI, n. 3*, Vol. I, Capitolo 4 “Stato dei servizi idrici”, pp. 209 e ss.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel bimestre **luglio-agosto 2015** si segnala:

1. La relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante *“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91”.

Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, l'articolo 6, al comma 1, dispone la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 51, della gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, ed il trasferimento delle relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali²⁰. Si ricorda che l'articolo 19 ha disciplinato il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività residue dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), disponendo al comma 5 che per le funzioni attribuite al Ministero delle risorse (ora politiche) agricole quest'ultimo provvedesse tramite un commissario *ad acta*, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato: il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51, come convertito, ha ora stabilito che il Ministero provveda ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla soppressa gestione commissariale, nonché i relativi impegni e gli eventuali residui, e che le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 siano trasmesse anche alle Camere.

2. La relazione di cui all'articolo 1, comma 152, della legge n. 107 del 2015, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*. L'articolo 1, comma 152, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvii, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (ossia entro il 13 novembre 2015), un piano

²⁰ Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015 specifica che al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il penultimo periodo del comma citato dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenti annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica.

3. La relazione di cui all'articolo 45-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), introdotta dall'articolo 15, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*). Il citato articolo 45-bis, al comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri assicuri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e che le relazioni siano trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica²¹.

4. La relazione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 115 del 2015, che disciplina la facoltà, di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Il comma 9 dell'articolo 18 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 stesso e stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze

²¹ Il comma 2 dell'articolo 45-bis prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.

referisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.

5. La relazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”. Il citato articolo 9 introduce misure concernenti le regioni e in tema di sanità ed università e al comma 11 aggiunge un periodo al comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517²², a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito. Il comma 377, come modificato, dispone da ultimo che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378²³ dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

6. Relazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, concernente “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”. Il citato articolo 7 disciplina la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3²⁴, stabilendo le competenze amministrative. In particolare, il comma

²² Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419” recita: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo”.

²³ Il comma 378 prevede, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro in favore dell'Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”.

²⁴ Il regime dell'adempimento collaborativo ha la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di

4 di detto articolo individua i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione²⁵. Il comma 4 stabilisce inoltre che il termine finale della fase di prima applicazione del regime sia fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2016 e che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo. La prima relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 luglio 2017.

7. Relazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 15 giugno 2015, n. 89, “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011”. Il citato articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi.

Obblighi di analogo tenore sono stati introdotti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 giugno 2015, n. 90, “Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011”²⁶, dall'articolo 3, comma 3, della legge 16 giugno 2015, n. 93, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003”, dall'articolo 3, comma 3, della legge 16 giugno 2015, n. 94, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012”, dall'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 97, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009”, dall'articolo 3, comma 3, della

cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

²⁵ Il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

legge 18 giugno 2015, n. 98, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010”, dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 luglio 2015, n. 120, “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012”.

Infine, il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante “*Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, all'articolo 6, comma 1, sostituisce il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS. Il comma 2 del medesimo articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, mentre il comma 3-ter prevede che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a per farvi fronte.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI
DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXIX, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 101/2013 art. 1 co. 5- <i>quater</i>	Relazione contenente i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato	10/07/2015 23/07/2015 n. 490 ^{27 28}	1 ^a 5 ^a	Annuale 31 marzo

²⁷ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. Si ricorda qui che, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-*bis*. La relazione è compilata sulla base dei dati che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 sono tenute a trasmettere; i dati sono quelli inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

²⁸ Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXXIV, n. 3	L. 400/1988 art. 5 co. 3, lett. a-bis)	Stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2014)	30/06/2015 27/07/2015 n. 491	1 ^a 2 ^a 3 ^a	Annuale
Procedura d'infrazione n. 121/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ²⁹	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/4170, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - concernente il divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero- casearie ³⁰	29/07/2015 04/08/2015 n. 497	9 ^a 10 ^a 14 ^a	Eventuale

²⁹ La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea.

³⁰ Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXVII, n. 1	L. 279/2002 art. 5 co. 1	Stato di attuazione della legge n. 279 del 2002, recante modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (anni 2012 - 2014)	02/07/2015 08/07/2015 n. 480 ³¹	2 ^a	Triennale 31 dicembre
Doc. LXXIII- bis, n. 10	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ³²	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (secondo semestre 2015)	23/07/2015 23/07/2015 n. 490 ³³	Tutte	Trimestrale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXIII, n. 3	L. 58/2001 art. 6 co. 1 ³⁴	Attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (anno 2014)	01/07/2015 02/07/2015 n. 477	3 ^a	Annuale

³¹ Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

³² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 1, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. b della legge n. 234 del 2012.

³³ Inviato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei.

³⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo, senza specificare il Ministro competente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXX-bis, n. 3	L. 482/1999 art. 19 co. 3	Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (anno 2014)	01/07/2015 02/07/2015 n. 477	3 ^a 7 ^a	Annuale
Doc. LXX, n. 5	L. 231/2003 art. 14 co. 1	Partecipazione italiana alle operazioni internazionali (luglio-dicembre 2014)	21/07/2015 23/07/2015 n. 490 ³⁵	3 ^a 4 ^a	Semestrale 30 giugno
Doc. LV, n. 3 PRIMA RELAZIONE	L. 125/2014 art. 12 co. 4 ³⁶	Attività di cooperazione allo sviluppo (anno 2014)	18/06/2015 07/07/2015 n. 478	3 ^a ³⁷	Annuale 31 marzo

³⁵ La relazione è predisposta congiuntamente dai Ministeri degli affari esteri e della difesa ed è trasmessa dal Ministro degli affari esteri.

³⁶ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. Il comma 4 dell'articolo 12 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, che dia conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali. L'ultimo periodo del comma 4 dispone che la relazione, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), istituito dall'articolo 15 della stessa legge n. 125, venga trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12, che il Consiglio dei ministri deve approvare, previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno.

³⁷ In realtà è deferito alla 3a Commissione lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto n. 187) cui è allegata la presente relazione.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 122/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ³⁸	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/2043, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - relativa all'applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e, in particolare, sull'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto ³⁹	24/07/2015 04/08/2015 n. 497	13 ^a 14 ^a	Eventuale

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 582	D.L. 7/2015 art. 5 co. 3-bis ⁴⁰	Sviluppi della situazione e misure adottate per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale (<i>UNA TANTUM</i>)	15/06/2015 07/07/2015 n. 478	1 ^a 4 ^a	entro il 15 giugno 2015 15 giugno

³⁸ Si veda nota n. 29.³⁹ Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.⁴⁰ Il comma 3-bis dell'articolo 5 autorizza la spesa per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, stabilendo che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 25	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁴¹	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse di bilancio <i>(anno 2014)</i>	15/06/2015 07/07/2015 n. 478	4 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

⁴¹ Si ricorda che l'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMI SSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXV, n. 7	L. 196/2009 art. 14 co. 4 ⁴²	Relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio <i>(aggiornata al 31 marzo 2015)</i>	08/07/2015 14/07/2015 n. 483	5 ^a	31 maggio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno
Doc. CLXIV, n. 29	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁴³	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2014)</i>	16/07/2015 21/07/2015 n. 487	1 ^a 5 ^a 6 ^a	Annuale 15 giugno

⁴² La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, abrogata dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa della amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività di accertamento e alla riscossione.

⁴³ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMI SSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 596⁴⁴	L. 196/2009 art. 21 co. 11, lett. b) ed e)	Legge di contabilità e finanza pubblica (anno 2015 e triennio 2015-2017)	30/07/2015 03/08/2015 n. 496	Tutte	Semestrale 30 giugno
A. S. 2008, parte I, volume IV, tomo II	L. 432/1993 art. 2 co. 3 ⁴⁵	Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (anno 2014)	14/07/2015 14/07/2015 n. 483 ⁴⁶	5 ^a	Annuale 30 giugno

⁴⁴ Nelle schede di cui alla lettera e) sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento. Le schede di cui alla lettera e) riguardano i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Le schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento.

⁴⁵ In allegato al rendiconto generale dello Stato. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa in allegato al rendiconto generale dello Stato - conto consuntivo del Ministero, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno.

L'art. 44, co. 3, del d.P.R. 398/2003 recita che il Ministro dell'economia e delle finanze "presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo" istituito presso la Banca d'Italia.

⁴⁶ La data si riferisce alla presentazione del disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 (A.S. 2008) e al relativo annuncio in Aula.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXVIII, n. 3	L. 354/1975 art. 20	Attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (2014)	01/07/2015 08/07/2015 n. 480	2 ^a	Annuale 31 marzo
Doc. CCXXVIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 67/2014 art. 7 co. 2 ⁴⁷	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato (aggiornata al 31 maggio 2015)	01/07/2015 14/07/2015 n. 483	2 ^a	Annuale 31 maggio
Doc. CLXIV, n. 28	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁴⁸	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2014)	13/07/2015 15/07/2015 n. 485	1 ^a 2 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno
Doc. CLXI, n. 2	L. 85/2009 art. 19 co. 1 ⁴⁹	Attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati (dati aggiornati al 30 giugno 2014)	09/07/2015 15/07/2015 n. 485	1 ^a 2 ^a	Annuale
Doc. XCVI, n. 3	D.P.R. 115/2002 art. 294 co. 1	Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (anni 2013-2014)	13/07/2015 16/07/2015 n. 486	2 ^a	Biennale 30 giugno

⁴⁷ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus . La relazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. La disposizione prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

⁴⁸ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività svolte rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XCV, n. 3	D.L. 98/2011 art. 37 co. 16	Stato delle spese di giustizia (secondo semestre 2014 e primo semestre 2015)	13/07/2015 16/07/2015 n. 486	2 ^a 5 ^a	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXIV, n. 5	D.LGS. 159/2011 art. 109 co. 1 primo periodo ⁵⁰	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) (secondo semestre 2014)	13/07/2015 15/07/2015 n. 485	1 ^a 2 ^a	Semestrale 31 dicembre
Doc CLXI-bis, n. 1	L. 85/2009 art. 19 co. 1 ⁵¹	Attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati (anni 2012-2014)	03/07/2015 15/07/2015 n. 485	1 ^a 2 ^a	Annuale
Doc. CLXIV, n. 31	L. 244/2007 art. 3 co. 68	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2014) ⁵²	28/07/2015 04/08/2015 n. 497	1 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

⁵⁰ L'obbligo di relazione era già previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, che è stato abrogato, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

⁵¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività svolte rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.

⁵² L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 116/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ⁵³	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/2008, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE - relativa alla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica la direttiva 2009/16/CE concernente il controllo da parte dello Stato di approdo ⁵⁴	29/07/2015 04/08/2015 n. 497	8 ^a 14 ^a	Eventuale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 27	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁵⁵	Stato della spesa ed efficacia nell'allocatione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2014)	10/07/2015 15/07/2015 n. 485	1 ^a 5 ^a 11 ^a	Annuale 15 giugno

⁵³ Si veda nota n. 29.⁵⁴ Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.⁵⁵ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocatione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXX, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 147/2014 art. 2 co. 5 ⁵⁶	Attuazione delle disposizioni, introdotte dalla legge n. 147 del 2014, in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate <i>(aggiornata al 31 luglio 2015)</i>	31/07/2015 04/08/2015 n. 497	11 ^a	Annuale 30 giugno

⁵⁶ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge 10 ottobre 2014, n. 147, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, che interviene ad ampliare la portata delle deroghe definite con la riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'articolo 2, comma 4, della legge stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dalle categorie di lavoratori individuate dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo articolo 2. Il comma 5 dell'articolo 2 dispone quindi che, sulla base dei dati del suddetto monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 26	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ⁵⁷	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2014)	09/07/2015 15/07/2015 n. 485	1 ^a 5 ^a 12 ^a	Annuale 15 giugno
Doc. XXIX, n. 3	L. 519/1973 art. 25 co. unico ⁵⁸	Programma dell'Istituto superiore di sanità e attività svolta nell'esercizio precedente (anno 2014)	27/07/2015 30/07/2015 n. 494	12 ^a	Annuale 30 settembre

⁵⁷ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

⁵⁸ L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, ha previsto l'abrogazione della legge n. 519 del 7 agosto 1973 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto (da adottare entro il 7 febbraio 2013). Il D.M. 24 ottobre 2014 reca Approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Tale decreto ministeriale, riproducendo l'obbligo già previsto dal decreto legislativo n. 106 del 2012, articolo 1, comma 4 (di cui infra), prevede all'articolo 16, comma 6 che il Ministro della salute presenti, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sui risultati raggiunti e sul programma per il triennio successivo.

Una relazione di analogo contenuto è prevista anche dal combinato disposto del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, (art. 1, co. 3), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (art. 1, co. 1).

Si tratta della relazione del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità, con dati relativi all'anno 2012. L'obbligo dovrebbe essere adempiuto con cadenza annuale ma la precedente trasmissione risale al mese di ottobre 2009 ed ha ad oggetto dati relativi al 2008, contenenti anche un quadro di riferimento sul contesto organizzativo e normativo dell'ente: non risultano pertanto pervenuti gli aggiornamenti relativi agli anni 2009-2011. Si evidenzia che l'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, compreso l'Istituto superiore di sanità, ha disposto l'abrogazione della legge n. 519 del 1973, e dunque dell'obbligo di relazione al Parlamento previsto dall'articolo 25, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto n. 106 del 2012. Il nuovo statuto, tuttavia, non è stato ancora emanato. Peraltro, l'articolo 1 del decreto n. 106 del 2012 prevede, al comma 1, che l'Istituto adotti un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, in conformità alle finalità ed obiettivi ad esso demandati ed il comma 4 del medesimo articolo 1 dispone che il Ministro della salute presenti, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo. Tale previsione ha riprodotto un obbligo già introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267. Inoltre, sull'attività svolta annualmente dall'Istituto il Ministero della salute è chiamato a riferire ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXLII, n. 3	L. 40/2004 art. 15 co. 2	Attuazione della legge recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" <i>(dati relativi al 2013 per l'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita e al 2014 per l'utilizzo dei finanziamenti)</i>	30/06/2015 07/07/2015 n. 478	12 ^a	Annuale 30 giugno

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 123/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ⁵⁹	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0199, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, relativa al mancato recepimento della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁶⁰	10/07/2015 16/07/2015 n. 486	6 ^a 10 ^a 14 ^a	Eventuale

⁵⁹ Si veda nota n. 29.⁶⁰ Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 124/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ⁶¹	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0200, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, relativa al mancato recepimento della direttiva 2014/51/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea di vigilanza degli strumenti finanziari e dei mercati ⁶²	10/07/2015 16/07/2015 n. 486	6 ^a 10 ^a 14 ^a	Eventuale
Doc. XLIX, n. 2	D.L. 120/1989 art. 8 co. 11 ⁶³	Stato di attuazione del programma di promozione industriale <i>(aggiornato al 31 dicembre 2014)</i>	16/07/2015 21/07/2015 n. 487	10 ^a	Semestrale 31 dicembre
Atto n. 584 PRIMA RELAZIONE	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ⁶⁴	Attività svolta dall' ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con allegati il bilancio preventivo 2013 e la consistenza organica	30/06/2015 07/07/2015 n. 478	10 ^a	Annuale 31 luglio

⁶¹ Si veda nota n. 29.

⁶² Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

⁶³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere presentata congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico

⁶⁴ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. L'Agenzia è stata istituita dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'ICE I membri del cda dell'Agenzia sono stati nominati con d.P.R. 18 aprile 2012.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 30	L. 244/2007 art. 3 co. 68	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta <i>(anno 2014)</i>	17/07/2015 27/07/2015 n. 491	1 ^a 5 ^a 7 ^a	Annuale 15 giugno
Doc. CCXX, n. 3	D.L. 91/2013 art. 1 co. 1, lett. <i>f-bis</i>)	Stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma <i>(Dati aggiornati 30 giugno 2015)</i>	23/07/2015 27/07/2015 n. 491	7 ^a	Semestrale 31 dicembre

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE**AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità di regolazione dei trasporti ⁶⁵	Doc. CLXI, n. 2	D.L. 201/2011 art. 37 co. 5 ⁶⁶	Stato della disciplina di liberalizzazione nel settore dei trasporti (<i>dati aggiornati al 30 giugno 2015</i>)	14/07/2015 15/07/2015 n. 485	8 ^a	Annuale

⁶⁵ L'Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quale organo collegiale chiamato ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. È competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.

⁶⁶ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti - (L'articolo 3 del decreto legislativo n. 70 del 2014 ha individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti l'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento citato nel testo, competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo) riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nonché in merito alla attività espletata con riferimento all'anno solare precedente. Si tratta in realtà, più che di nuova relazione, di integrazione della relazione prevista dall'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'Autorità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo, vigila sulla corretta applicazione del regolamento e può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L'Autorità è, altresì, responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal più volte citato decreto legislativo. L'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del decreto legislativo, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

Ancora con riferimento all'integrazione del contenuto di obblighi già esistenti, si segnala che il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 (1), concernente "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, all'articolo 3, comma 4, ha disposto che l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) (2), nell'abito della relazione annuale sull'attività svolta di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2143, riferisca al Parlamento anche in merito all'applicazione del regolamento.

La prima relazione ai sensi dell'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Doc. CCXVI, n. 1), con dati aggiornati al mese di luglio 2014, è stata trasmessa alle Camere nel mese di luglio 2014.

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità garante della concorrenza e del mercato	Doc. CLIII, n. 5	L. 215/2004 art. 8 co. 1 ⁶⁷	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materia di conflitti di interesse svolte dall'Autorità <i>(dati aggiornati al mese di giugno 2015)</i>	24/07/2015 03/08/2015 n. 496	1 ^a 10 ^a	Semestrale 31 dicembre

⁶⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza.

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	Doc. CXLI, n. 3⁶⁸	L. 481/1995 art. 2 co. 12, lett. i) ⁶⁹	Stato dei servizi ed attività svolta (dati aggiornati al 31 marzo 2015)	26/06/2015 07/07/2015 n. 478	10 ^a	Annuale 30 giugno

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS)

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)	Doc. CXCVII, n. 3	D.L. 95/2012 art. 13 co. 5 ⁷⁰	Relazione sull'attività svolta (2014)	30/06/2015 07/07/2015 n. 478	6 ^a 10 ^a	Annuale

⁶⁸ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus . Il comma 3-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenti alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal citato decreto legislativo n. 152. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha riferito in ottemperanza del comma 3-bis nell'ambito della relazione "Stato dei servizi ed attività svolta dall'Autorità" (si veda il presente Doc. CXLI, n. 3, volume I, capitolo 4 (Stato dei servizi idrici)).

⁶⁹ L'articolo 2, comma 12, lett. i) della legge n. 481 del 1995 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenti annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. Nella disposizione non si fa cenno ad alcuna scadenza per la presentazione della relazione. L'art. 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 239 del 2004, ha specificato che l'Autorità presenta la relazione (ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481), entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 12, precisa inoltre che nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.

L'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, ha disposto che l'Autorità integra la relazione al Governo e al Parlamento con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato.

La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", all'articolo 22, comma 10, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dia sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

⁷⁰ L'articolo 13, al comma 1, prevede l'istituzione, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), al quale viene conferita personalità giuridica di diritto pubblico. L'istituto succede all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze, i poteri ed in tutti i rapporti attivi e passivi.

REGIONE LOMBARDIA E AUTORITÀ DI BACINO DEL PO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Lombardia e Autorità di bacino del Po	Doc. CVIII, n. 3⁷¹	L. 102/1990 art. 10 co. 1	Stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 (anno 2014)	03/08/2015 03/08/2015 n. 496	8 ^a 13 ^a	Annuale

⁷¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità di bacino del Po e la regione Lombardia presentino al Parlamento una relazione annuale sulla attuazione della legge.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 89/2015 art. 3, co. 3 ⁷²	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 90/2015 art. 3, co. 3 ⁷³	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale

⁷² Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge 15 giugno 2015, n. 89, all'articolo 3, comma 1, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 89: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

⁷³ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge 15 giugno 2015, n. 90, all'articolo 3, comma 1, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 90: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	D.L. 51/2015 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2015</i> art. 6, co. 1 ⁷⁴	Relazione su attività della soppressa Agensud, già trasferite ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si trovavano precedentemente sotto gestione commissariale ⁷⁵	Trimestrale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 93/2015 art. 3, co. 3 ⁷⁶	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale

⁷⁴ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. Non si tratta della previsione di una nuova relazione ma nell'aggiunta delle Camere fra i destinatari di un obbligo già previsto. L'articolo 6 dispone la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa Agensud ed il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nello stesso comma si stabilisce che le relazioni di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 - ove si prevede che per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, dell'articolo 19 del decreto legge legislativo n. 96 del 1993, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario *ad acta*, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato - sono trasmesse, oltreché al CIPE anche alle Camere. Si ricorda che con la soppressione dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno ad opera del D.Lgs. n. 96 del 1993, sono state trasferite al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente legati all'agricoltura.

L'articolo 19 del decreto-legge n. 32 del 1995 ha, poi, trasferito le funzioni della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alle amministrazioni competenti per materia. Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stati attribuiti gli incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali veniva prevista la nomina da parte del Ministro delle politiche agricole di un commissario *ad acta*, chiamato a riferire trimestralmente al CIPE sul suo operato. In aggiunta alle suddette competenze, la legge 341 del 1995 ha stabilito che per i nuovi interventi infrastrutturali irrigui nelle aree depresse del Paese, è chiamato a provvedere il Commissario *ad acta*, sulla base di programmi approvati dal CIPE.

⁷⁵ Si tratta delle attività di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 (riguardanti le opere della gestione separata e per i progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno e quelle in materia di acque irrigue ed invasi legati all'agricoltura) alle quali il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvedeva mediante un commissario *ad acta*, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato.

⁷⁶ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge 15 giugno 2015, n. 93, all'articolo 3, comma 1, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 93: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 94/2015 art. 3, co. 3 ⁷⁷	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale
Ministero dell'economia e delle finanze	L. 97/2015 art. 3, co. 3 ⁷⁸	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale
Ministero dell'economia e delle finanze	L. 98/2015 art. 3, co. 3 ⁷⁹	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	L. 107/2015 art. 1, co. 152 terzo periodo ⁸⁰	Illustrazione degli esiti delle attività di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62	Annuale 31 dicembre
Ministro dell'economia e delle finanze	D.L. 65/2015 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 109/2015</i> art. 6, co. 3-ter ⁸¹	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3-bis, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale

⁷⁷ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge 16 giugno 2015, n. 94, all'articolo 3, comma 1, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 94: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

⁷⁸ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge 18 giugno 2015, n. 97, all'articolo 3, comma 1, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 97: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

⁷⁹ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge 18 giugno 2015, n. 98 all'articolo 3, comma 1, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 79: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

⁸⁰ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

⁸¹ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 120/2015 art. 3, co. 3 ⁸²	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale
Governo	D.L. 78/2015 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015</i> art. 9, co. 11 ⁸³	Relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere	Annuale entro il 30 giugno di ogni anno
Ministro dell'economia e delle finanze	D.LGS. 128/2015 art. 7, co. 4 ⁸⁴	Relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo	Annuale La prima relazione e' trasmessa entro il 31 luglio 2017
Ministero dell'economia e delle finanze sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali	L. 115/2015 art. 18, co. 9 quarto periodo ⁸⁵	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 18, comma 9, primo e secondo periodo, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	eventuale
Presidente del Consiglio dei ministri	L. 234/2012 art. 45-bis, co. 1 ⁸⁶	Relazione di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, riguardanti periodicamente anche gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	

⁸² Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus. La legge n. 120 del 2015, all'articolo 3, comma 1, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 120: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

⁸³ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

⁸⁴ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

⁸⁵ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

⁸⁶ Per la presente relazione si veda la prima parte del Focus.

B) Relazioni non governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità di regolazione dei trasporti	D.LGS. 129/2015 art. 2, co. 4 ⁸⁷	Relazione sull'applicazione del regolamento e sull'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni	Annuale

⁸⁷ Si tratta in realtà, più che di nuova relazione, di integrazione della relazione prevista dall'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ultimi fascicoli pubblicati

(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
- n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
- n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
- n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
- n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
- n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
- n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
- n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
- n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
- n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014
- n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014
- n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014
- n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014
- n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014
- n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014
- n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014
- n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014
- n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013
- n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013
- n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013
- n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013
- n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013
- n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013
- n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013
- n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013